



m_dg-02.10.80/207		
TRIBUNALE DI BOLZANO LANDESGERICHT BOZEN		
11-12-2024		
N. PROT.	3893/E/2024	
Funzione	Macroattività	Attività

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
IL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Signori Presidenti dei Tribunali Ordinari

LORO SEDI

e, p.c.

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica presso le

Corti di Appello

Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Ai Signori Presidenti dei Tribunali Militari

Ai Signori Procuratori presso i Tribunali Militari

Al Signor Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza

Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni

Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i

Tribunali per i Minorenni

LORO SEDI

OGGETTO: Lavoro di pubblica utilità. Decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, riguardante "Misure urgenti in materia di giustizia". Estensione del Fondo INAIL al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Questo Dipartimento, con nota del 05 dicembre 2024 n. 85014, che si allega alla presente, ha recentemente informato le Direzioni degli Uffici di esecuzione penale esterna, relativamente alle recenti novità intervenute con l'emanazione del

Visto in data/Gesehen am:
Il Dirigente/Der Amtsleiter
Dott. Kurt Pichler

Visto in data/Gesehen am:
La Presidente/Die Präsidentin
Dott.ssa/Dr. Francesca Bortolotti

Decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, recante: "*Misure urgenti in materia di giustizia*" con il quale, in particolare, si provvede a estendere l'operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Stante la crescente attenzione sull'argomento nonché verso la necessità di garantire la sempre migliore presa in carico degli imputati e dei condannati tenuti a svolgere attività lavorativa non retribuita in condizioni di sicurezza, si ritiene di fare cosa gradita nel trasmettere alle SS.LL. le indicazioni recentemente fornite alle proprie articolazioni territoriali in materia di lavoro di pubblica utilità.

Ringraziando sin d'ora per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Capo di Dipartimento

Antonio Sangermano





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per la Giustizia di Comunità
Ufficio III

Alle Direzioni degli
Uffici di esecuzione penale esterna

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, riguardante *"Misure urgenti in materia di giustizia"*. Estensione del Fondo INAIL al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente per condividere con le SS.LL. le importanti novità intervenute in materia di copertura assicurativa della misura in oggetto indicata: in particolare, l'art. 9 del D.L. in oggetto citato¹, estende l'operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Come noto, tale Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e stato reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

L'occasione appare, tra l'altro, utile per ritornare su alcuni aspetti operativi connessi alla verifica e all'accertamento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, gestionali, nonché di onorabilità e di credibilità degli enti che si rendono disponibili ad accogliere imputati e condannati ai fini dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In particolare, si vuole richiamare l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza di una conoscenza approfondita degli enti presso i quali si svolge il lavoro di pubblica utilità che, tuttavia, può realizzarsi esclusivamente attraverso una attenta valutazione multiprofessionale rispettosa dei diversi ruoli e delle competenze riconducibili ai diversi profili professionali degli operatori coinvolti.

Più nello specifico, ci si riferisce al ruolo rivestito dai referenti locali per i lavori di pubblica utilità, previsti presso tutti gli uffici di esecuzione penale esterna, nell'approfondimento degli aspetti organizzativi e gestionali degli enti, meglio delineati nella nota del 06 marzo 2020, n.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 280 del 29 novembre 2024.

14391 che, per facilità di lettura, si allega alla presente, dal referente per i lavori di pubblica utilità dell'Area del Coordinamento presso gli uffici interdistrettuali nell'indirizzare i referenti locali degli uffici e delle sezioni distaccate dell'Interdistretto e dal Nucleo di Polizia penitenziaria nell'accertamento dell'onorabilità dei responsabili degli enti, nonché nella prevenzione e contrasto di potenziali o sospetti fenomeni corruttivi, attraverso l'interrogazione di banche dati e ogni altro strumento atto a rendere l'esecuzione penale esterna più rispondente alle esigenze di sicurezza sociale del territorio, meglio esplicitai nella nota del 07 dicembre 2023 n. 77778, pure allegata alla presente.

Cordiali saluti.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Direttore Generale

Domenico Arena
DOMENICO
GIUSEPPE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
05.12.2024
12:46:54
GMT+01:00





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Ufficio III



Ai Signori Direttori
degli Uffici di esecuzione penale esterna
LORO SEDI

Oggetto: Lavoro di pubblica utilità: ruolo e compiti degli uffici e del referente LPU presso gli uffici di esecuzione penale esterna.

PREMESSA.

La crescita verificatasi negli ultimi anni del lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU) e le conoscenze accumulate dall'avvio dell'esecuzione grazie all'esperienza operativa sviluppata dagli uffici, ha consentito di mettere in evidenza i punti di forza presenti ma anche una serie di aspetti problematici segnalati dalle articolazioni territoriali o rilevate a livello centrale.

Considerata la crescente diversificazione delle fattispecie ricomprese in tale dizione, consapevoli delle possibili sovrapposizioni operative nell'applicazione di misure tra loro diverse, si è ritenuto utile fornire ulteriori indicazioni che orientino l'attività degli uffici in una materia di evidente complessità, al fine di facilitare la gestione coordinata e sistematica della sanzione e agevolare l'omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale, tanto come nucleo precettivo dell'istituto della messa alla prova, quanto come sanzione penale autonoma.

Le azioni di seguito elencate, da porre in essere in fase di esecuzione, devono pertanto considerarsi integrative delle direttive finora emanate, salvo che non sia disposto diversamente.

§1. COMPETENZA.

La competenza diretta degli UEPE in merito alle verifiche circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa concerne due fattispecie di LPU, oltre quella prevista nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova:

1. in via esclusiva, nei casi previsti dall'art. 73, commi 5-bis e 5-ter, del D.P.R. 309/90;
2. in alternativa agli organi di polizia per le violazioni di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 e successive modifiche).

A questo riguardo, le SS.LL. porranno attenzione a che gli accordi con la magistratura individuino esplicitamente ed in via prioritaria gli ambiti di intervento degli UEPE sulla base delle norme sopra indicate.

Vi sono, poi, alcune altre tipologie di LPU, previste da altre specifiche norme ma di incidenza numerica molto limitata¹, per le quali i tribunali trasmettono i relativi provvedimenti agli UEPE, per quanto ad essi non sia esplicitamente richiesto alcun intervento.

In tali casi si ritiene necessario un confronto diretto con la cancelleria del tribunale interessato, al fine di conoscere se il giudice richieda interventi specifici da parte dell'UEPE e segnalare la cornice normativa entro la quale l'ufficio agisce per competenza diretta.

Qualora il giudice confermi la richiesta di intervento dell'UEPE e fino a quando non sarà disponibile il nuovo applicativo che consenta l'uso di un codice identificativo specifico, l'incarico sarà assegnato utilizzando, provvisoriamente, il codice 72IN (indagine per vari motivi), considerata la scarsa incidenza statistica di tali procedimenti; copia di tali provvedimenti sarà trasmessa a questa Direzione generale – Ufficio III – ai fini del monitoraggio. Le SSL cureranno che gli accordi con la magistratura delimitino esattamente gli ambiti di intervento degli Uepe alle fattispecie normativamente previste.

§2. IL REFERENTE PER IL LPU.

Al fine di supportare la gestione della misura, questa Direzione generale fin dal 2017 aveva sollecitato l'individuazione presso ciascun ufficio di un referente per il LPU², una figura che agisse in modo non burocratico, ma agile e flessibile con l'obiettivo, in particolare negli uffici di maggiore dimensione e complessità, da un lato di facilitare i contatti tra l'ufficio e i tribunali, dall'altro lato di agire da connettore di rete tra questi ultimi e gli enti presso cui si svolge la sanzione.

D'altro canto, l'azione del referente può concorrere a trovare soluzioni a molte difficoltà applicative che insorgono nel concreto dell'attività di esecuzione del LPU, oltre che favorire l'individuazione delle attività cui assegnare i singoli destinatari, curando anche la funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite che abbiano valenza di risarcimento del *vulnus* provocato dall'illecito alla collettività.

Per tali ragioni si è ritenuto di predisporre una checklist dei compiti e attività che possono essere svolti dal referente (allegato A); nel contempo si sollecitano le SS.LL., qualora non vi abbiano ancora provveduto, a formalizzare l'incarico dei referenti, specificandone il mandato rispetto a tutto l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio. Naturalmente tale incarico non potrà essere attribuito in via esclusiva, ma congiuntamente agli altri compiti istituzionali, il cui numero andrà calibrato in relazione all'impegno assorbito dall'attività di referente.

§3. CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LPU. RUOLO DELL'UEPE.

Com'è noto, il LPU è stato introdotto come sanzione principale tra quelle applicabili da parte del giudice di pace con l'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000 che, al comma 6, rimanda ad un decreto del Ministro della giustizia la disciplina della sua modalità di esecuzione. Per regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei LPU è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 che, all'art. 2 comma 1, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il LPU. Successivamente, con provvedimento del 16 luglio 2001, il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni.

¹ art. 165 c.p. (sospensione condizionale della pena); art. 102 e segg. legge 689/1981 (applicazione come conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato); d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (sanzione accessoria in caso di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 554 o legge 9 ottobre 1967, n. 962); art. 6, comma 7, legge 401/1989 (interventi settore del gioco e scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)

² Note del 01.08.2017 n° 38345/8.1 – del 25.10.2017 n° 51798/8.3 MAP e del 27.11.2017 n° 59628.U.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, all'art. 8, prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni da stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168-bis del c.p. (sospensione del processo con messa alla prova). Il regolamento, adottato con il DM 8 giugno 2015, n. 88, nel prevedere all'art. 2, comma 1, la possibilità di sottoscrivere convenzioni con amministrazioni, enti e organizzazioni, al comma 3 riconosce e valorizza la funzione dell'UEPE nel favorire i contatti tra i soggetti sopra indicati e i tribunali al fine di pervenire alla stipula di convenzioni locali.

In tale ambito è considerato il costante incremento del numero delle convenzioni, possono considerarsi davvero lusinghieri i risultati prodotti dall'azione di connessione svolta dagli uffici; le potenzialità di ulteriore sviluppo delle intese in tale campo, rafforzano l'importanza del ruolo di facilitatore delle relazioni interistituzionali che potrà essere svolto dal referente per i LPU presso ciascun ufficio.

§3.1. IN PARTICOLARE: L'IMPLEMENTAZIONE CONVENZIONI E PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI A LIVELLO CENTRALE.

Come è noto, questa Direzione generale, al fine di ampliare l'offerta di opportunità di svolgimento del LPU nella messa alla prova, ha dedicato un impegno particolare al raggiungimento di intese con amministrazioni e enti di dimensione nazionale, pervenendo alla sottoscrizione di diversi protocolli e convenzioni³.

Pur tuttavia, nella fase di prima applicazione di tali accordi in alcuni uffici si sono presentate delle criticità relative alla loro efficace attuazione, ormai in fase di risoluzione; a questo riguardo si ritiene utile sottolineare che le convenzioni stipulate a livello centrale per lo svolgimento del LPU nell'ambito della messa alla prova⁴, sono immediatamente operative per tutti i tribunali nel cui territorio agisce l'ente sottoscrittore. Gli uffici, in questo caso, avviano le necessarie interlocuzioni e favoriscono la corretta attuazione della convenzione nel proprio territorio, al fine di favorire l'adesione effettiva, non solo formale, delle sedi locali dell'ente non comprese nell'elenco allegato alla convenzione nazionale e di incrementare il numero dei posti.

Viceversa, i protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale⁵, non sono immediatamente operativi, né per i tribunali, né per le articolazioni territoriali degli enti. È necessario, pertanto, che gli uffici si attivino direttamente, anche per il tramite del referente del LPU, affinché i protocolli nazionali si traducano in convenzioni stipulate a livello locale tra i tribunali e le sedi territoriali dell'ente.

In entrambi i casi sopra indicati, i referenti saranno coinvolti per promuovere e rendere stabili i rapporti di collaborazione con le sezioni territoriali degli enti che a livello nazionale hanno sottoscritto accordi tesi a incrementare le possibilità di svolgimento del LPU; al fine di favorire il perseguimento di tale obiettivo, si segnala la buona prassi, adottata da alcuni uffici, di organizzare incontri formativi e informativi con i responsabili delle sedi locali dei predetti enti.

Le convenzioni nazionali per lo svolgimento del LPU ai fini della messa alla prova dell'imputato, sottoscritte dal Ministro della giustizia e dal rappresentante dell'ente o dell'organizzazione, hanno durata di cinque anni e potranno essere rinnovate d'intesa tra le parti.

Ogni convenzione nazionale è resa disponibile sul sito istituzionale e si compone di un corpo di articoli, in cui vengono delineati gli obblighi e le disponibilità dell'ente e da un allegato contenente l'elenco delle strutture locali aderenti che, in presenza di altre strutture disponibili ad essere inserite, può essere agevolmente aggiornato. In tale caso, il responsabile invierà la

³ Sottoscritte dal Ministro, o su sua delega, dal Sottosegretario alla giustizia o dal Capo Dipartimento.

⁴ Con Legambiente (sottoscritta il 24/10/2017), l'Ente nazionale protezione animali (sottoscritta il 06/12/2017), l'Istituto Don Calabria (sottoscritta il 18/03/2019), il Fondo Ambiente Italiano (sottoscritta il 18/04/2018), l'Unione sportiva Acil (sottoscritta il 19/04/2018), la Lega Italiana Lotta ai Tumori (sottoscritta l'08/05/2018), la Croce Rossa Italiana (sottoscritta il 28/09/2018), l'Associazione Familiari Vittime della Strada - Basta sangue sulle strade onlus (sottoscritta il 05/11/2018).

⁵ Con le Associazioni "Libera contro le mafie" (sottoscritto il 14/10/2016), "l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - UICI" (sottoscritto il 26/07/2017) e con la Caritas Nazionale (sottoscritto il 14/11/2019).

richiesta alla sede nazionale che ne darà notizia a questa Direzione generale per gli adempimenti necessari alla pubblicazione sul sito istituzionale del ministero; analoga procedura sarà seguita per chiedere l'incremento del numero di posti disponibili per il LPU.

Considerato l'ambito di azione degli enti sopraindicati, l'impiego presso le sedi locali incrementa l'offerta di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie, di protezione civile, per la fruibilità e la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale, per la manutenzione di immobili e servizi pubblici, per la promozione della sicurezza stradale e sul lavoro, nonché per prestazioni di lavoro che utilizzino le specifiche competenze o professionalità del richiedente.

In tal senso un ruolo di rilievo può assumere l'azione di orientamento che gli uffici potranno mettere in campo nei confronti di ciascun imputato, indirizzandolo verso le attività più adeguate alle competenze, alle capacità e al capo di imputazione,

§4. IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. L'OBLIGATORietà DELL'ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.

Risulta tutt'ora presente, presso alcuni uffici, la difficoltà di distinguere tra il LPU, per il quale è obbligatoria l'assicurazione INAIL, e l'attività svolta a titolo volontario, prevista tanto nella messa alla prova quanto nell'affidamento in prova, per la quale tale obbligo non sussiste.

Si rinvia, a tal proposito, alle indicazioni contenute nella nota n. 12331.E del 5 dicembre 2013 del Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che fornisce una compiuta distinzione tra lavoro di pubblica utilità e attività volontaria, successivamente confermate ed ulteriormente sviluppate con nota n. 326641 del 1° ottobre 2015 della Direzione generale per l'esecuzione penale esterna, in occasione della pubblicazione del D.M. 88/2015.

La difficoltà iniziale alla stipula di convenzioni, conseguente al costo dei premi dell'assicurazione INAIL, è ormai superata con l'istituzione del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reso permanente dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (vedasi al riguardo la recente circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2020 - Allegato B).

Considerati gli adempimenti richiesti per l'accensione dell'assicurazione INAIL, si rinnova il suggerimento di indirizzare gli interessati a svolgere il LPU, preferibilmente, presso gli enti maggiormente strutturati e dunque attrezzati sotto il profilo della gestione amministrativa, riservando invece a quelli più piccoli e meno organizzati lo svolgimento di attività di volontariato.

Per tale ragione si ritiene ancora fondamentale che gli uffici continuino nell'azione di informazione in materia rivolta agli enti, orientando in tale direzione l'attività dei referenti per il LPU.

§5. L'UEPE QUALE LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LPU.

Continua ad essere proposta in modo ricorrente la richiesta di comprendere l'UEPE tra le strutture indicate dall'articolo 2 del DM 88/2015 presso cui possa essere svolto il LPU. A tale riguardo, si conferma l'orientamento già espresso sull'inopportunità dell'impiego per e negli UEPE di persone sottoposte a LPU, conseguente all'applicazione della regola 40 della Raccomandazione europea in materia di *probation* R (2017)3, che esclude tale possibilità. Trattandosi, nel caso specifico, di un'adesione non solo formale al principio sancito dalla regola indicata, si ritiene che tale orientamento vada esteso, per analogia, ad ogni altra tipologia di LPU.

§6. LE AZIONI DEGLI UFFICI E LE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA.

L'Amministrazione ha diramato, sin dal 2006, diverse direttive⁶ sulle possibili ricadute operative determinate dalle modifiche normative inerenti la materia.

Appare utile, al riguardo, riproporre l'iter procedimentale del processo operativo che gli operatori dell'UEPE dovranno porre in atto per l'esecuzione delle due fattispecie di condanna al lavoro di pubblica utilità che investono la diretta competenza degli uffici:

⁶ Lettera circolare 16 marzo 2006, n. 95032 (integrata dalla successiva del 6 aprile 2006, n. 122226); lettera circolare del 7 maggio 2007, n. 143706; lettera circolare 2 febbraio 2009, n. 41504; lettera circolare del 14 gennaio 2010, n. 16669 e lettera circolare n. 148397 dell'11 aprile 2011.

- reati previsti dall'art. 73, commi 5-bis e 5-ter DPR 309/1990, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (articoli 186 e 187 del codice della strada).

In tali fattispecie, il giudice può disporre, su richiesta dell'imputato e sentito il PM, nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/90 ovvero, nel caso delle violazioni al codice della strada, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità con le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo del 28 agosto 2000 la cui durata deve essere corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

In entrambi i casi, pur con le dovute differenze previste dalle normative citate, l'UEPE, su incarico del giudice (obbligatorio nel primo caso, facoltativo nel secondo), ha il compito di verificare il corretto svolgimento del lavoro, in collaborazione con l'ente interessato.

La sanzione viene determinata come segue:

- **un giorno di arresto** corrisponde ad **un giorno di lavoro di pubblica utilità** (mentre, a norma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 274/2000 un giorno di reclusione corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità).

Si rammenta, inoltre, che un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a **due ore** lavorative (articolo 54, comma 5) e che è possibile, svolgere un massimo di **sei ore settimanali**, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (articolo 54, comma 3).

L'interessato può tuttavia chiedere al giudice di essere autorizzato a svolgere un maggior numero di ore, fino ad un massimo - inderogabile - di otto ore al giorno (art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 274/2000).

1. Fase di avvio,

L'ufficio, ricevuto il decreto penale di condanna o la sentenza, che incarica l'ufficio di verificare l'effettivo svolgimento del LPU, svolge i seguenti adempimenti:

- registra su Pegaso l'incarico con il codice 73CS (nel caso di LPU di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis d.lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modifiche) e il codice 73 LU (nel caso di LPU di cui all'art.73, commi 5-bis e 5-ter del DPR 309/90);
- inserisce nel "Codice Attività" rintracciabile nell'ambito della scheda "Dati Soggetto" il codice "PUBL" se trattasi di LPU da svolgere in un ente pubblico, il codice "PRIV" se l'ente è privato⁷;
- istruisce il fascicolo;
- assegna il procedimento ad un funzionario;
- invia la sentenza all'ente ospitante, comunica il nominativo del funzionario incaricato e i relativi contatti e chiede di ricevere comunicazione della data di inizio della sanzione sostitutiva per programmare le verifiche;
- inserisce nello SDI le informazioni relative alle persone in LPU. Le procedure di inserimento verranno effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto, nell'apposito campo già predisposto e con le medesime modalità utilizzate per le altre tipologie di incarico⁸.

2. Fase di esecuzione

I controlli sull'effettivo svolgimento del LPU saranno espletati con frequenza calibrata sulla durata della sanzione e potranno essere effettuati, oltre che dagli assistenti sociali, anche dagli educatori, ove presenti. I tempi e le modalità degli aggiornamenti da fornire alla magistratura, laddove non previsti in sentenza, potranno essere meglio stabiliti nell'ambito di intesa operative che le direzioni si impegneranno a raggiungere e sottoscrivere con i tribunali competenti.

⁷ Circolare n. 3 - 25.06.2019 "Aggiornamento programma PEGASO, Prot. 33926/U.

⁸ Nota GDAP n. 212093 del 14.06.2013

Si segnala, inoltre, la buona prassi sviluppata in alcune realtà laddove il funzionario incaricato riesce a stabilire rapporti durevoli di collaborazione con i referenti degli enti.

Tale prassi, tra l'altro, consente di verificare più agevolmente che il referente dell'ente:

- assegni i compiti alla persona ammessa al LPU e vigili sul loro effettivo espletamento;
- verifichi che la persona si attenga al calendario delle presenze concordato preventivamente, sottoscriva il foglio di presenza, contenente la data, gli orari effettuati, la firma dell'interessato e quella del referente; possono considerarsi valide anche modalità digitalizzate. Nel caso di assenza, l'interessato fornirà adeguata giustificazione all'ente, che valuterà le modalità di recupero della giornata persa;
- informi il funzionario dell'UEPE su criticità e inosservanze degli obblighi, per concordare le azioni ritenute opportune.

È evidente quanto un siffatto approccio snellisca e faciliti l'impegno dei funzionari incaricati. In alcune realtà tale prassi ha, inoltre, consentito l'inserimento, tra i volontari ex art. 78 o.p. che operano sul territorio, dei referenti dell'ente, come risorsa aggiuntiva per l'ufficio.

Particolare attenzione, infine, merita la tipologia, peraltro numericamente limitata, di LPU di cui all'art. 73, commi 5-bis e 5-ter DPR 309/90, considerato che la prevalente finalità terapeutica consente di disporre l'esecuzione della sanzione anche in comunità di recupero dalla tossicodipendenza.

Quando l'ente comunica che il soggetto ha iniziato effettivamente l'attività prescritta, la segreteria inserirà l'informazione nell'applicativo Pegaso attenendosi, per tutta la durata della misura, alle indicazioni della circolare n. 3 – 25.06.2019 "Aggiornamento programma PEGASO".

3. Fase conclusiva.

Al termine della sanzione, l'ente invierà la relazione sull'andamento con gli allegati sulla presenza all'UEPE⁹, che li inoltrerà al magistrato accompagnandoli con una informativa sulla corrispondenza tra il disposto della sentenza e l'effettivo svolgimento della misura.

L'archiviazione dell'incarico e l'inserimento della data di conclusione della sanzione nel campo relativo dell'applicativo Pegaso, dovrà essere contestuale e tempestiva, come disposto dalla citata circolare.

§7. CONCLUSIONI.

Il lavoro di pubblica utilità costituisce, a pieno titolo, una misura di comunità, con valenza riparativa, la cui corretta gestione e implementazione giova alla crescita del *probation*, al rafforzamento della sicurezza sociale e alla prevenzione della recidiva.

Il ruolo dell'UEPE è, come si è visto, strategico in tale percorso e la presente nota intende semplificare e agevolare il lavoro degli operatori, rafforzando, nel contempo, quei compiti di traino istituzionale e di coordinamento con le altre agenzie pubbliche e private di cui più volte si è sottolineata l'imprescindibilità per lo sviluppo del sistema delle sanzioni e misure di comunità.

Per i chiarimenti che si riterranno necessari, si potrà fare riferimento all'Ufficio III, rivolgendosi a "l'Osservatorio Map risponde". Si ricorda, al riguardo, l'indirizzo mail dedicato (osservatoriomap.dgepe.dgmic@giustizia.it).

Cordiali saluti e buon lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucia Castellano

⁹ Sono da disincentivare le procedure che prevedono l'invio della suddetta documentazione da parte dell'ente direttamente al Magistrato, a meno che questo non sia previsto espressamente in sentenza.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Ufficio III

ALLEGATO A

MANUALE REFERENTE L.P.U.

Il referente per i lavori di pubblica utilità (di seguito lpu), importante figura prevista presso ciascun ufficio di esecuzione penale esterna¹, viene designato direttamente dal direttore dell'ufficio.

Compito del referente è quello di "saper cogliere" e trasmettere ai funzionari dell'ufficio le innovazioni in materia di lpu, anche per quanto riguarda le disposizioni impartite in materia dalla Direzione generale, nonché le informazioni riguardanti le associazioni e gli enti convenzionati a livello nazionale o locale, per lo svolgimento del lpu, in modo da consentire il corretto *matching* tra le competenze professionali, le attitudini lavorative dell'imputato, il fatto reato e le attività lavorative non retribuite che si svolgono presso le sedi individuate.

Il referente lpu deve anche saper intervenire nelle situazioni problematiche, essere per tutti i funzionari dell'ufficio un punto di riferimento qualificato che garantisca il necessario filtro fra l'ufficio/gli enti e associazioni/il tribunale e la Direzione generale. Saper lavorare a stretto contatto con gli altri funzionari dell'ufficio è infatti uno dei compiti più importanti del referente, in modo da favorire il più possibile l'incremento e la differenziazione delle opportunità di svolgimento del lpu sul territorio di pertinenza dell'ufficio.

Il referente per i lpu riveste, pertanto, un ruolo strategico all'interno degli uffici e, in particolare, provvede a:

promuovere sul territorio programmi, anche sperimentali, utili allo svolgimento del lpu in favore della collettività, nonché la stipula di convenzioni con enti credibili ed affidabili per lo svolgimento del lpu da parte dei presidenti dei tribunali. Si tratta, nello specifico, di dare adeguata attenzione all'attività di promozione prevista dall'articolo 2, comma 3 del D.M. 88/2015, finalizzata alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lpu nella messa alla prova. Per

¹ Nota del 19/08/2017 n° 38345/S3, del 25/01/2017 n° 51798/S3/MAP e del 27/11/2017 n° 596384



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Ufficio III

quanto concerne, invece, la stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lpu, questa compete esclusivamente al Ministro o ai Presidenti dei tribunali ordinari, come da delega del Guardasigilli del 09 settembre 2015. Priorità deve essere data al supporto necessario da fornire ai comuni e agli altri enti pubblici locali (aziende sanitarie, province, ed altro), ricompresi nel territorio di competenza dell'Ufficio, all'individuazione di possibili occasioni di sviluppo e di attività lavorative di pubblica utilità particolarmente utili alla collettività;

- monitorare l'andamento dell'operatività dei protocolli sottoscritti a livello locale per la promozione del lpu;
- curare il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle convenzioni per il lpu sottoscritte localmente;
- partecipare attivamente all'elaborazione e all'implementazione di specifici progetti in materia di lpu;
- promuovere stabili contatti con gli enti che hanno sottoscritto, a livello nazionale e locale, convenzioni per lo svolgimento del lpu. A tale riguardo, si segnalano come buone prassi, gli incontri formativi/informativi promossi da alcuni uffici con i referenti delle sedi locali degli enti firmatari di convenzioni a livello centrale con il Ministero della giustizia ancora non ricompresi nelle stesse;
- promuovere stabili contatti con le associazioni e gli enti che hanno sottoscritto, a livello nazionale, protocolli volti a favorire la stipula di convenzioni, anche ad ombrello (vedi il caso del Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Caritas Italiana il 14 novembre 2019) per lo svolgimento del lpu;
- svolgere attività di interfaccia tra l'ufficio e il tribunale ordinario, d'intesa con il direttore, in particolare rapportandosi con il referente individuato dal tribunale per le questioni connesse alla messa alla prova o al lpu;
- curare l'aggiornamento della ricognizione, avviata con nota prot.n. 0014311 del 20/03/2017, delle convenzioni per lo svolgimento del lpu stipulate dai tribunali ordinari nel disretto di competenza (da effettuarsi semestralmente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno);



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Ufficio III

curare, per la parte di propria competenza, la stesura del report annuale sintetico per la ricognizione delle buone prassi in materia di messa alla prova e di lpu, come richiesto con nota n. 58475 del 12.11.2019;

- supportare, qualora richiesto, i funzionari di servizio sociale dell'ufficio nell'azione di *matching* tra le competenze professionali, le attitudini lavorative dell'imputato, il fatto reato e le specifiche esigenze della struttura dove materialmente si svolgerà il lpu, in particolare fornendo loro le informazioni sulle associazioni e gli enti convenzionati con il tribunale;
- tenere stabili contatti con la Direzione generale e, in particolare con l'Ufficio III competente per l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova e in materia di sanzioni sostitutive del lpu;
- segnalare alla Direzione generale le iniziative realizzate o avviate localmente nell'ambito della promozione, del coinvolgimento e informazione degli enti in materia di lpu;
- avviare, anche con il coinvolgimento dei volontari ex art. 78 o.p. e dei volontari del servizio civile, una attenta rilevazione delle associazioni, enti e organizzazioni ancora non convenzionati ai fini dello svolgimento del lpu, per un loro coinvolgimento ai fini della sottoscrizione di convenzioni con i tribunali;
- favorire il coordinamento delle risorse pubbliche e private e l'integrazione dei percorsi giudiziari con quelli sociali, attivando tutti i possibili raccordi con la rete territoriale;
- individuare ed analizzare le principali criticità in materia di lpu segnalate dai funzionari dell'ufficio, riferendo periodicamente al direttore;
- intrattenere direttamente rapporti con i referenti di altri uffici dell'interdistretto per tutto ciò che riguarda nuove iniziative e progetti in materia di lpu, riferendo periodicamente al direttore;
- mantenere stabili rapporti con le sedi locali INAIL, in modo da facilitare i contatti fra quest'ultimo e le agenzie pubbliche e private coinvolte nel lpu;
- curare la circolazione e la comunicazione all'interno dell'ufficio di materiali relativi a iniziative in materia di lpu, attraverso riunioni che vedano coinvolti i funzionari.



INAIL

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 2

Roma, 10 gennaio 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. ai Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Estensione della copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall'anno 2020.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Legge 26 luglio 1975, n. 354:** "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Articolo 20-ter.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:** "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
- /// **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:** "Nuovo codice della strada".
- /// **Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:** "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
- /// **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:** "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

- ⚡ **Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), articolo 1, commi 312-316.
- ⚡ **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101:** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
- ⚡ **Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124:** "Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103", articolo 2, comma 2".
- ⚡ **Circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10:** "Convenzione per l'affidamento all'INAIL della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative".
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014,** recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017,** recante le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista dall'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- ⚡ **Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45:** "Applicazione dell'art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell'11 agosto 2014 recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".
- ⚡ **Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15:** "Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e Internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208."
- ⚡ **Circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8:** "Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato e integrato dall'art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto Imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017."
- ⚡ **Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5:** "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Estensione, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa per gli anni 2018 e 2019 degli Imputati ammessi alla prova nel processo

penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità."

- **Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 14:** "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5. Ambito di applicazione del Fondo."

Premessa

L'articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ha esteso la copertura assicurativa Inail anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354¹.

¹ L'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, ha stabilito che dopo l'articolo 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito l'articolo 20-ter *Lavoro di pubblica utilità*.
1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.
2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere a oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.
3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.
4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

Pertanto, su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali², si illustrano le novità introdotte dalla richiamata norma che riguardano l'ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell'attività di volontariato a fini di utilità sociale e le connesse modalità applicative.

Ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa garantita dal Fondo previsto dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per effetto del descritto quadro normativo, sono pertanto assicurati all'Inail, con le modalità previste dalle circolari richiamate nel quadro di riferimento, alle quali si fa integrale rinvio per quanto non disciplinato dalla presente circolare, i seguenti soggetti:

- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già introdotti, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall'art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e attualmente previsti dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del Codice penale.

Implementazione del servizio *online* di apertura della "Polizza volontari".

Al fine di identificare tra i soggetti beneficiari della copertura assicurativa anche i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è in corso di aggiornamento il servizio *online* per l'apertura della "Polizza volontari".

6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'Istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli Istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.

² Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, prot. n. 160 del 9 gennaio 2020.

Nel quadro Q1 Denuncia di variazione – Dati anagrafici Assicurazione volontari impegnati in lavori di pubblica utilità sarà presente l'opzione detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ulteriori istruzioni operative saranno fornite al momento del rilascio degli aggiornamenti procedurali al servizio *online* per l'apertura della "Polizza volontari".

Documentazione da allegare alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa

Con la circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 è stato specificato che, *in allegato alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, il soggetto assicurante deve produrre copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, nonché copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica, ossia Enti e/o organizzazioni assicuranti e competenti uffici del Ministero della giustizia.*

Nell'ambito di un riesame generale della documentazione utile per l'attivazione della copertura assicurativa, si ritiene non più necessario inoltrare all'Istituto, tra i documenti da allegare alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, fermo restando che, all'atto della compilazione della denuncia in modalità telematica per l'attivazione della copertura assicurativa, il denunciante dovrà indicare gli estremi del predetto provvedimento.

Ciò nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati³.

In ogni caso, resta confermato l'obbligo, a carico dei promotori dei progetti di pubblica utilità, di produrre, in allegato alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, gli ulteriori documenti previsti dalla richiamata circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 (quali, per esempio, la copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro), in quanto idonei a identificare i beneficiari della tutela.

³ Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per ulteriori fattispecie di detenuti e internati

Si confermano le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo tuttora vigenti per i detenuti e gli Internati che non rientrano nelle categorie tassativamente indicate dalle disposizioni normative sopra richiamate⁴.

Pertanto, sono assicurati, ai sensi dell'art. 4, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, *i detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli Istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro Istruttori sovrintendenti delle attività stesse.*

Sono altresì assicurati, mediante apposita convenzione stipulata dall'Inail con il Ministero della giustizia, i detenuti *addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato*⁵ (circolare Inail 28 febbraio 1980, n.10).

Ai sensi della predetta circolare, *nell'ambito dei lavori condotti direttamente dallo Stato debbono essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro.*

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

⁴ Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁵ Art 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Ufficio III

ALLEGATO B.

VADEMECUM

Da anni in alcuni distretti è stata adottata la buona prassi di pubblicare in via telematica note esplicative in materia di lpu, che ha reso più agevole la relativa procedura. Il presente *vademecum*, volto ad armonizzare le attività di tutti gli uffici a livello nazionale, intende fornire informazioni e nozioni di base, perlopiù relative al lpu, agli strumenti e agli attori istituzionali e non coinvolti. Esso si compone di n° 2 paragrafi.

Il **paragrafo 1.** Le disposizioni impartite e la normativa in dettaglio con riferimento alle ipotesi di applicazione della disciplina del lpu che vede l'Uepe coinvolto, e l'individuazione degli organi preposti al controllo

Il **paragrafo 2.** Convenzioni nazionali e locali per lo svolgimento del LPU. Ruolo dell'Uepe.

PARAGRAFO I. LE DISPOSIZIONI IMPARTITE E LA NORMATIVA IN DETTAGLIO CON RIFERIMENTO ALLE IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LPU CHE VEDE L'UEPE COINVOLTO.

Segue il richiamo delle disposizioni impartite in materia dalla sede centrale e, nel dettaglio, l'approfondimento delle fattispecie normative di lpu che vedono l'Uepe coinvolto nella loro attività di gestione e l'individuazione degli organi preposti al controllo nelle differenti tipologie.

§ 1.1. Il lpu come pena sostitutiva, a determinate condizioni, della condanna inflitta per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.

L'Amministrazione, sin dall'inizio del 2006, oltre a diramare direttive¹ sui possibili riflessi operativi derivanti dalle modifiche normative inerenti la materia degli stupefacenti in occasione dell'introduzione

¹ Lettera circolare 16 marzo 2006, n. 95032 (integrata dalla successiva del 6 aprile 2006, n. 122226); lettera circolare del 7 maggio 2007, n. 143706; lettera circolare 2 febbraio 2009, n. 41504; lettera circolare del 14 gennaio 2010, n. 16669.

del comma 5-bis all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avvenuta con l'art. 4-bis, comma 1, lett. g), d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2006, n. 49, ha più volte invitato i direttori degli uffici territoriali a prendere gli opportuni contatti con i Presidenti dei tribunali ordinari.

Successivamente, la materia degli stupefacenti è stata oggetto di alcuni interventi legislativi e di sentenze della Corte Costituzionale. Tuttavia, in questa sede, è sufficiente rammentare che la predetta sanzione sostitutiva, dopo essere stata caducata dalla Consulta, è stata reintrodotta dalla legge n. 79/2014.

In particolare, l'art. 73 del D.P.R. 309/90, nella parte che qui interessa, prevede che: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona."

Esecuzione.

La normativa prevede che sia il giudice ad incaricare l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lpu.

§ 1.2. Il lpu come sanzione sostitutiva della pena dell'arresto e della ammenda per la guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In occasione delle modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 al codice della strada, con Lettera Circolare n. 148397 dell'11 aprile 2011, oltre a richiamare le precedenti disposizioni in materia, sono state impartite ulteriori disposizioni agli uffici territoriali affinché assicurassero un più incisivo contenuto "riparativo" all'azione sanzionatoria dello Stato in attuazione della novellata disciplina della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Con la predetta circolare gli uffici sono stati nuovamente invitati ad avviare fattive interlocuzioni con la magistratura della cognizione e ad offrire alla stessa la necessaria collaborazione ai fini della stipula di apposite convenzioni tra i tribunali ordinari e gli enti pubblici e privati presenti sul territorio di competenza. Al riguardo, si rammenta che l'istituto persegue principalmente finalità rieducative che si concretizzano con l'acquisizione delle regole e dei valori mancanti nel bagaglio culturale del condannato o dallo stesso disattesi e riconducibili allo specifico settore di commissione dell'illecito. Se questa è la *ratio* del lavoro sostitutivo, il lavoro deve essere svolto, in via prioritaria, presso enti che operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Non è, pertanto, del tutto corretto ammettere i condannati per gli artt. 186 e 187 del nuovo codice della strada a svolgere i lpu in settori estranei alla sicurezza ed educazione stradale, anche se inizialmente, probabilmente per la presenza di un ridotto numero di convenzioni specifiche, ciò è stato comunque inevitabile.

In particolare, l'art.186 comma 9-bis d. lgs 30.4.92, n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lpu di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lpu. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lpu ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lpu. In caso di svolgimento positivo del lpu, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lpu, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lpu può sostituire la pena per non più di una volta".

Invece, l'art.187, comma 8-bis, del d. lgs. 30.4.92 n. 285, prevede che: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il

decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lpu di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n.274 nel 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lpu. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lpu ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lpu. In caso di svolgimento positivo del lpu, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lpu, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lpu può sostituire la pena per non più di una volta.”.

Esecuzione

La normativa prevede che sia il giudice, con la sentenza o col decreto penale, a decidere se incaricare l'Uepe o gli organi di cui all'art. 59 del d. lgs 274/2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lpu.

Va precisato, con riguardo ai provvedimenti che il giudice può adottare a fronte dell'accertata violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lpu, che la revoca della misura sostitutiva è solo una delle opzioni possibili (quella massima, conseguente alle violazioni più gravi, dimostrative dell'inefficacia della misura sostitutiva): il giudice, infatti, a tal fine deve tenere conto "*dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione*" e, all'esito, può anche non procedere alla revoca, limitandosi, piuttosto, ad adottare nuove e diverse prescrizioni conformi alle esigenze del caso concreto (anche nella prospettiva della prevenzione del rischio di ulteriori inosservanze).

Infine, si rammenta agli uffici che, qualora destinatari di richieste di eventuali interventi in merito alle verifiche sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena del lpu per fattispecie diverse e per le quali, per i prescritti controlli, il legislatore ha individuato gli organi di cui all'art. 59 del d. lgs 274/2000, non

dovranno procedere con l'apertura del procedimento e, contestualmente, dare notizia dell'irricevibilità della richiesta alla cancelleria dell'A.G.

§ 1.3. Il lpu come prestazione obbligatoria dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Come previsto dall'art. 168-bis, comma terzo c.p., *«la concessione della messa alla prova è [...] subordinata alla prestazione di lpu»*.

Il programma di trattamento deve contenere una serie di prescrizioni individuate dalla legge. Deve anzitutto contenere le prescrizioni relative alle condotte riparatorie, all'affidamento in prova al servizio sociale, al lpu o all'attività di volontariato di rilievo sociale (art. 464-bis, comma quarto, lettera a) c.p.p.).

L'art. 168-bis c.p. prevede che la messa alla prova "comporta" condotte riparatorie e, ove possibile, risarcimento e restituzioni; "comporta" anche l'affidamento al servizio sociale; ed è, infine, "subordinata" alla prestazione di lpu. Si tratta, evidentemente, di prescrizioni cui deve essere riconosciuto un differente grado di "obbligatorietà" quanto al loro inserimento nel programma: mentre, infatti, il lpu, ma anche l'affidamento al servizio sociale, sono sempre necessarie, le condotte riparatorie, costituiranno, chiaramente e solo quando possibili, parte integrante del programma.

PARAGRAFO 2. CONVENZIONI NAZIONALI E LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL LPU. RUOLO DELL'UEPE.

La sanzione del lpu è stata introdotta come sanzione principale tra quelle applicabili da parte del Giudice di pace con l'art. 54 del d. lgs n. 274/2000 che, al comma 6, rimanda ad un decreto del Ministro della Giustizia la disciplina della sua modalità di esecuzione. Per regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i soggetti destinatari del lpu è stato emanato, il decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 il cui art. 2, comma 1, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lpu. Successivamente, con provvedimento del 16 luglio 2001, il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni³.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, all'art. 8, prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni da stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168-bis del c.p. Tale previsione è stata realizzata con il decreto del Ministro della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88 che, oltre a prevedere, all'art. 2, comma 1, la sottoscrizione di convenzioni con amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza a livello nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche, al comma 3 del medesimo articolo,

ha riconosciuto e valorizzato l'attività che l'uepe competente per territorio può realizzare nel favorire i contatti tra gli enti pubblici e privati e i tribunali al fine di pervenire alla stipula di convenzioni locali.

§ 2.1. Le convenzioni nazionali lpu ai fini della messa alla prova.

Le convenzioni nazionali per lo svolgimento del lpu ai fini della messa alla prova dell'imputato, sottoscritte dal Ministro della Giustizia e dal rappresentante dell'ente o dell'organizzazione, hanno durata di cinque anni e possono essere rinnovate d'intesa tra le parti. Sono immediatamente applicabili da parte dei Tribunali ordinari competenti sul territorio in cui insistono le strutture locali dell'Ente riportate nell'elenco allegato alla convenzione stessa.

Ogni convenzione nazionale si compone di un corpo di articoli, in cui vengono delineati gli obblighi e le disponibilità dell'ente e da un allegato contenente l'elenco, che può essere agevolmente aggiornato, delle strutture locali dell'ente aderenti e presso le quali può essere svolto il lpu.

A tali strutture locali, come previsto dall'art. 1 della convenzione, nel tempo possono aggiungersene altre. La richiesta di inserimento nell'elenco allegato alla convenzione nazionale di ulteriori strutture, disponibili ad accogliere imputati sottoposti alla messa alla prova per lo svolgimento di lpu, può essere inviata dal responsabile della struttura locale alla sede nazionale dell'ente che, successivamente, ne darà notizia alla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova (DGEPE) - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per la modifica all'allegato alla convenzione nazionale e la relativa richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero ~~MINISTERO DELLA~~ GIUSTIZIA.IT). La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di richiesta, da parte delle strutture già aderenti, di incremento del numero di posti disponibili per lo svolgimento del lpu.

Presso le sedi locali degli enti coinvolti nella convenzione nazionale gli imputati potranno fornire prestazioni di lavoro per: finalità sociali e socio-sanitarie; finalità di protezione civile; la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; la promozione della sicurezza stradale; la promozione della sicurezza sul lavoro; nonché prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura delle attività svolte dalla sede locale dell'ente.

2.1.1. RUOLO DELL'ENTE E'ITER OPERATIVO

È fatto divieto alle strutture locali dell'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta; quanto sopra non riguarda l'eventuale rimborso delle spese anticipate dal soggetto per lo svolgimento del lpu.

Tali eventuali rimborsi, vengono, se ritenuti necessari, valutati dal responsabile della struttura locale dell'ente che ne informa l'uepe.

Si precisa, comunque, che nessun onere è a carico dell'Amministrazione della Giustizia.

2.1.2. L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Il difensore o l'imputato possono contattare la struttura locale dell'ente, inserita nell'elenco allegato alla convenzione nazionale, per richiedere la disponibilità ai fini dello svolgimento del lpu.

2.1.3. IL COLLOQUIO CONOSCITIVO

La struttura locale dell'ente, aderente alla convenzione nazionale, può organizzare un iniziale colloquio conoscitivo con l'imputato, all'esito del quale valuta se rilasciare o meno la dichiarazione di disponibilità, dopo avere approfondito accuratamente:

1. *l'idoneità del soggetto*, ovvero l'attitudine del soggetto all'inserimento nel contesto di svolgimento del lpu;
2. *la validità dell'apporto del richiedente alle attività svolte dalla struttura locale dell'ente*, ovvero la capacità del soggetto di svolgere le mansioni richieste nella sede locale.

Anche in tale importante fase la struttura locale dell'ente può avvalersi del supporto dell'uepe territorialmente competente.

2.1.4. PROGRAMMA DI LAVORO NON RETRIBUITO

In caso di disponibilità della struttura locale dell'ente, l'imputato e i referenti della stessa concordano la redazione del programma di lavoro non retribuito con specifica indicazione di:

1. tipo di attività (mansioni assegnate);
2. durata;
3. giorni e orari.

2.1.5. DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ

Nel momento in cui l'interessato si presenterà all'Uepe per richiedere l'elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova, dovrà consegnare all'Ufficio la dichiarazione di disponibilità della struttura locale dell'ente ospitante per l'esecuzione del lpu, in modo da agevolare gli interventi istituzionali.

2.1.6. IL RUOLO DELL'UEPE

L'Uepe rappresenta il tramite tra i soggetti che eseguono la messa alla prova, la struttura locale dell'ente e il giudice competente per la concessione del beneficio.

L'Uepe favorisce i contatti tra il tribunale ordinario e le strutture locali dell'ente che si sono rese disponibili ad accogliere, per lo svolgimento del lpu, le persone in messa alla prova in modo che si crei una collaborazione proficua.

Le strutture locali dell'ente aderenti avranno cura di aggiornare costantemente sia il tribunale ordinario che l'uepe del numero effettivo di posti che si renderanno di volta in volta disponibili per lo svolgimento del lpu.

Tale attività dovrà rientrare nelle forme di collaborazione che si andranno ad instaurare tra le strutture locali dell'ente, il tribunale e l'uepe, volte a favorire la costante copertura dei posti messi a disposizione ed indicati nell'allegato alla convenzione nazionale medesima.

2.1.7. LA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

Il soggetto assicurante, ovvero la struttura locale dell'ente, deve chiedere all'INAIL, per via telematica, l'attivazione della copertura assicurativa, non almeno 10 giorni di anticipo rispetto l'inizio dell'attività da parte della persona ammessa allo svolgimento del lpu.

La copertura assicurativa opera esclusivamente dalla data in cui l'INAIL ne comunica l'attivazione.

Il soggetto assicurante deve allegare alla richiesta:

1. copia del provvedimento giudiziario che stabilisce la misura del lpu;
2. copia della convenzione che disciplina lo svolgimento delle attività di pubblica utilità;
3. le modalità di raccordo tra le autorità incaricate di svolgere attività di verifica.

È obbligo del soggetto assicuratore effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Le indicazioni relative all'attivazione della copertura assicurativa sono disponibili *on-line* sul sito dell'INAIL.

Si evidenzia che, al fine di agevolare gli Enti nell'attivazione della copertura assicurativa, la sede centrale INAIL ha invitato le proprie sedi territoriali a fornire agli enti ospitanti il necessario supporto.

2.1.8. OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lpu incombe su coloro che hanno stipulato le convenzioni con il Ministero della Giustizia (o con i presidenti dei Tribunali delegati). A tale riguardo, grazie al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rammenta che l'attività svolta dagli imputati che svolgono il lpu nell'ambito della messa alla prova è a costo zero.

Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

2.1.9. IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LOCALE DELL'ENTE

Nell'elenco allegato alle convenzioni, viene individuato per ogni struttura locale dell'ente, il nominativo del responsabile che deve garantire il corretto svolgimento del lpu presso la propria struttura.

Le strutture locali dell'ente possono rivolgersi agli uepe al fine di ricevere ogni utile chiarimento circa il corretto svolgimento del lpu, nonché sulla tenuta del registro delle presenze.

È auspicabile un iniziale incontro informativo e formativo tra l'uepe (Referente per il lpu) e la struttura locale dell'associazione (Responsabile della struttura locale).

2.1.10. LA FIGURA DEL REFERENTE DELL'ENTE

La funzione dei Referenti dell'ente è quella di assegnare le mansioni, acquisire le presenze su apposito registro ed elaborare le relazioni periodiche e quella conclusiva per documentare l'andamento del lpu. Il Referente nominato dal Responsabile della struttura locale dell'associazione che segue l'imputato dovrà collaborare con il funzionario dell'uepe che ha in carico il soggetto in messa alla prova per informarlo dell'esecuzione del programma di lavoro, degli eventuali problemi che potrebbero insorgere nel corso dello stesso (per es. assenze a qualsiasi titolo), nonché della prestazione resa.

2.1.11. GLI OBBLIGHI DEL REFERENTE DELL'ENTE

I referenti nominati dai responsabili delle strutture locali dell'associazione si impegnano a:

- segnalare all'uepe l'inizio dell'attività non retribuita;
- predisporre un registro presenze, onde consentire al giudice di verificare la corretta e integrale esecuzione del lpu. In esso dovranno risultare i giorni di presenza, con gli orari di ingresso e di uscita, nonché la firma del soggetto. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova;
- rendere disponibili al funzionario dell'uepe incaricato del procedimento tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze;
- segnalare immediatamente all'uepe l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Sarà cura dell'uepe riferire all'autorità giudiziaria competente di questi inadempimenti;
- consentire l'accesso presso le proprie strutture locali ai funzionari dell'uepe che hanno in carico i soggetti in messa alla prova e fornire agli stessi visione e copia del registro presenze;
- fornire, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lpu, le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'uepe. Tali relazioni dovranno essere trasmesse all'uepe competente, allegando copia del registro delle presenze. Spetta sempre all'uepe far pervenire all'autorità giudiziaria la relazione finale in occasione della conclusione della messa alla prova.
- segnalare tempestivamente le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa.

L'eventuale impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata

convenzionata. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, l'imputato ne dà tempestivo avviso, anche per le vie brevi, alla struttura locale dell'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa.

L'eventuale impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità della struttura locale dell'ente a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dallo stesso all'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente. In ogni caso, la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere recuperata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Ufficio III

Ai Signori Direttori degli Uffici
di esecuzione penale esterna

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni operative per la segnalazione ai tribunali ordinari degli enti e delle associazioni che intendono convenzionarsi per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del DM 26.03.2001 e del DM 08.06.2015, n. 88.

Si rende noto che pervengono sempre più di frequente a questa Direzione Generale segnalazioni di enti e associazioni convenzionati con i tribunali ordinari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del DM 26.03.2001¹ e del DM 8 giugno 2015, n. 88², in quanto privi dei requisiti minimi di tipo strutturale, organizzativo e gestionale. Spiace segnalare che, in taluni casi, tali enti e associazioni risultino essersi convenzionati con il tribunale su segnalazione dell'UEPE.

In questa sede è utile ricordare il ruolo centrale che riveste l'UEPE, il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 88, ha il compito di favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1 e il tribunale. Al riguardo, si rileva come alcuni tribunali usino perfino richiamare tale prerogativa dell'UEPE tra le motivazioni in premessa alla convenzione stipulata, ponendone in risalto l'utilità per le successive azioni che lo stesso è chiamato a svolgere nel corso dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Al fine di proporre ai tribunali, per la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, esclusivamente enti o associazioni con adeguati standard organizzativi e in grado di assicurare l'attuazione di percorsi dal significativo contenuto trattamentale³ e il più possibile rispondenti ai principi di legalità, si ritiene necessario fornire agli UEPE le seguenti principali disposizioni operative.

¹ Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicate in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000.

² Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.

³ Al fine di assicurare adeguati standard qualitativi al lavoro di pubblica utilità, si richiamano le indicazioni già a suo tempo fornite con nota n. 325641 del 1° ottobre 2015, con la quale è stata anche trasmessa la delega conferita dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari per la stipula delle

Preliminarmente, si segnala la necessità di procedere ad un'accurata ricognizione degli enti già convenzionati, iniziando da quelli per i quali gli Uffici diretti dalle SS. LL. hanno favorito i contatti con il tribunale e, gradualmente, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, anche per tutti gli altri, in modo da verificarne i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali indispensabili atti a garantire all'imputato o al condannato il rispetto dei diritti riconosciuti ai lavoratori. Si raccomanda, a tale fine, di organizzare le attività di verifica, in particolare, attraverso il coinvolgimento del responsabile dei lavori di pubblica utilità e, laddove ritenuto necessario, le altre professionalità presenti nell'ufficio, compreso il Nucleo di Polizia Penitenziaria.

Entrando più nel dettaglio della procedura da seguire nel caso di un nuovo ente o associazione che l'UEPE intende segnalare al tribunale per la stipula di una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica, si dovrà procedere, innanzitutto, con una conoscenza approfondita della struttura organizzativa e gestionale dello stesso, che dovrà avvenire, anche in questo caso, ad opera del referente per i lavori di pubblica utilità e, laddove ritenuto necessario, coinvolgendo le altre risorse dell'Ufficio, compreso il Nucleo di Polizia Penitenziaria; quest'ultimo in particolare, potrà assicurare il proprio apporto professionale attraverso l'interrogazione di banche dati e ogni altro strumento conoscitivo di competenza, anche per la prevenzione e il contrasto di potenziali o sospetti fenomeni corruttivi. Altresì, nel lavoro di conoscenza degli enti e di diffusione del lavoro di pubblica utilità andranno coinvolte le risorse del volontariato, a partire dai giovani volontari del Servizio Civile Universale.

L'ente che presenta la propria candidatura direttamente all'UEPE, pertanto, dovrà possedere almeno alcuni imprescindibili requisiti che, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei tempi, andranno accertati e approfonditi.

Ci si riferisce, in modo particolare:

- all'assenza di rilievi penali a carico del legale rappresentante dell'ente o associazione;
- all'assenza di segnalazioni pregresse in merito ad anomalie di tipo organizzativo o gestionale anche rilevate direttamente dall'UEPE;
- alla presenza di un atto istitutivo che ne certifichi l'utilità sociale e la natura *no-profit*;
- alla conformità dell'ente o associazione alle previsioni di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

In occasione dell'eventuale sopralluogo, inoltre, sarà utile ribadire al rappresentante legale dell'ente o associazione gli adempimenti richiesti al fine di pervenire alla stipula della convenzione con il tribunale, che dovrà, pertanto, rendersi disponibile a:

- garantire la conformità delle proprie sedi e strutture alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, nonché ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. A tale riguardo, l'ufficio di esecuzione penale esterna

convenzioni disciplinate dal citato DM 88/2015, nonché, successivamente, quelle diramate con nota n. 14391.U del 6 marzo 2020, che, per facilità di lettura, si allega alla presente.

potrà suggerire all'ente o associazione di richiedere al condannato o imputato, che dovrà svolgere il lavoro di pubblica utilità, di esibire copia di eventuali attestati di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro svolti in precedenza di cui siano già in possesso al fine di poter considerare assolti, in tutto e/o in parte, gli obblighi di informazione/formazione ex artt. 36, 37 e seguenti decreto legislativo 81/2008, potendo così limitare l'attività di formazione o addestramento alle sole situazioni e/o rischi residuali;

- garantire l'assolvimento degli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità;
- provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti;
- provvedere a comunicare all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati o imputati e di impartire loro le relative istruzioni;
- garantire che i referenti provvedano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna l'eventuale rifiuto del condannato o imputato a svolgere la prestazione di pubblica utilità e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti dallo stesso;
- garantire che i referenti provvedano a segnalare con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione lavorativa, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, da parte del condannato o imputato, trasmettendo all'ufficio di esecuzione penale esterna la documentazione sanitaria o giustificativa, evidenziando che in caso di malattia o infortunio la certificazione medica dovrà essere redatta dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi agli operatori dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione in copia degli atti comprovanti le presenze del condannato o imputato, che l'ente si impegna a predisporre, preferibilmente attraverso uno strumento di rilevazione elettronico;
- comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Sarà altresì necessario ribadire che, nel rilasciare la dichiarazione di disponibilità ad accogliere il condannato o imputato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente o associazione dovrà, necessariamente, indicare con precisione i giorni e gli orari in cui lo stesso presterà l'attività lavorativa gratuita, riportando le attività che sarà tenuto a svolgere e il nominativo del referente che ne coordinerà il lavoro e che, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi.

Si coglie l'occasione, inoltre, per evidenziare che giungono segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria in merito all'omesso invio da parte degli UEPE della documentazione attestante

l'impossibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità e/o la mancata comunicazione in merito al tardivo inizio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei condannati o imputati. Al riguardo, si invitano le SS.LL. a voler assicurare le verifiche sull'esatto svolgimento del lavoro di pubblica nonché le puntuali, corrette e complete comunicazioni da fornire alla magistratura.

Nel rinnovare l'invito a favorire l'inserimento degli imputati per lo svolgimento del LPU ai fini della messa alla prova presso le sedi territoriali degli enti firmatari di **convenzioni nazionali**⁴, si rammenta che saranno sempre da privilegiare le convenzioni locali con gli enti pubblici, con gli enti afferenti alle organizzazioni firmatarie di **protocolli nazionali**⁵ e, comunque, con enti che possano garantire adeguati standard organizzativi, preferibilmente predisposti per la rilevazione delle presenze in forma automatizzata.

I Signori Direttori degli Uffici Interdistrettuali assicureranno, come di consueto, un'azione di impulso, coordinamento e verifica in merito alla tematica dei lavori di pubblica utilità, per una puntuale attuazione delle disposizioni dipartimentali e dell'adozione di procedure lineari e uniformi nelle articolazioni di competenza, avvalendosi a tal fine del referente interdistrettuale per i lavori di pubblica utilità, laddove presente, che potrà coordinare e indirizzare i referenti locali degli uffici e delle sezioni distaccate dell'Interdistretto, garantendo, inoltre, la corretta attuazione degli accordi nazionali e una maggiore compiutezza ed efficacia dell'attività di monitoraggio periodico, così da pervenire ad elaborazioni statistiche sempre più attendibili ed esaurienti.

Cordiali saluti,

Roma, 5 dicembre 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Arena



ARENA DOMENICO
GIUSEPPE
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
05.12.2023 17:00:52
GMT+01:00

⁴ Link sito Intranet DGEPE: <http://10.6.194.50/contents.php?page=100>

⁵ Link sito Intranet DGEPE: <http://10.6.194.50/contents.php?page=101>